

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI
ORISTANO E L'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RECIPROCA COLLABORAZIONE
NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

T R A

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (C.F. n. 01258180972) di seguito indicata come "ASL 5" rappresentata dal Commissario Straordinario dott. Federico Argiolas, che agisce in nome e per conto dell'ASL 5, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35,

E

l'Azienda Regionale della Salute (C.F. 03990570925) di seguito indicata come "ARES" rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Pintor, che agisce in nome e per conto dell'ARES, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda nella via Piero della Francesca 1 - 09047 Su Planu - Selargius;

PREMESSO che

- la legge regionale n. 24 del 11/09/2020, come modificata dalla Legge regionale 11 marzo 2025, n. 8, definisce i compiti istituzionali e le competenze dell'Azienda Regionale della Salute e delle Aziende Socio Sanitarie Locali;
- nell'ambito del quadro delle rispettive competenze delineato dalla normativa sopra indicata, l'ASL 5 e l'ARES hanno la necessità di avvalersi della reciproca collaborazione per lo svolgimento di attività

amministrative in materia di gestione giuridica e di rilevazione delle presenze /assenze del proprio personale operante nell'ambito territoriale dell'ASL 5;

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della collaborazione: impegni di ASL 5

La presente convenzione tra ARES e ASL 5 ha l'obiettivo di definire i termini della collaborazione tra i due enti. In particolare l'ASL 5 si impegna a fornire la propria collaborazione all'ARES svolgendo le attività amministrative in materia di gestione del personale riguardanti il personale Ares dislocato nell'ambito territoriale dell'ASL 5, in particolare:

- sistemazione cartellini presenze /assenze;
- registrazione assenze;
- registrazione dati sistema rilevazione presenze /assenze;
- verifica richieste di recupero ore;
- registrazione permessi per corsi di formazione, permessi sindacali e

politici;

- elaborazione situazione ferie per fine servizio e non;
- registrazione istruzione pratiche per benefici ex art. 33 L.104 e art. 42, c.5 D.Lgs. 151/2001.

ART. 2 - Oggetto della collaborazione: impegni di ARES Sardegna

L'ARES si impegna a svolgere a favore della ASL 5 le attività amministrative di gestione delle presenze/assenze del personale dipendente nonché la complessa gestione giuridica dettagliata come segue:

- gestione comunicazioni obbligatorie UNILAV;
- adempimenti per prospetto informativo categorie protette / assunzioni obbligatorie;
- gestione infortuni /malattie professionali INAIL;
- gestione pratiche autorizzazione incarichi extra-istituzionali e comunicazioni Anagrafe Prestazioni;
- liquidazione compensi per attività extra-istituzionali;
- gestione personale non dipendente e relative convenzioni (progetti occupazionali / personale lista speciale ex form. Profess.);
- redazione certificati di servizio;
- gestione autorizzazioni libera professione intramuraria e liquidazione compensi;
- adempimenti relativi alla proclamazione di scioperi e relative comunicazioni Gepas;
- gestione variazione rapporto esclusivo /non esclusivo dirigenza;
- adempimenti in materia di indennità e riposi per rischio radiologico;
- invio e gestione richieste di controllo medico-legale della malattia del

personale dipendente;

- provvedimenti di presa d'atto dimissioni / cessazioni;
- caricamento dati nuovi assunti nel sistema Sisar RIPRESA;
- gestione profili orari.

ART. 3 – Modalità di esecuzione delle attività

Le collaborazioni previste dagli articoli 1 e 2, basate sulla reciprocità e prestate a titolo gratuito tra le aziende, verranno realizzate dal personale di ciascuna azienda durante il normale orario di lavoro, salvaguardando prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali e degli incarichi affidati dalla propria Azienda di appartenenza.

L'attività di collaborazione verrà svolta su indicazioni e direttive del Direttore del servizio dell'Azienda beneficiaria dell'attività amministrativa erogata.

Gli oneri per gli eventuali ulteriori compensi dovuti agli operatori impegnati in particolari attività sono a carico dell'Azienda richiedente, ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 4 – Responsabilità

Ferme restando le responsabilità personali del dipendente che esegue l'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane, comunque, a carico dell'azienda beneficiaria del servizio svolto la responsabilità diretta nonché l'organizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 5 - Durata

La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza dalla data della sua ultima sottoscrizione e potrà essere prorogata alla scadenza, salva diversa determinazione delle parti.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di trenta giorni dall'operatività del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 6 - Riservatezza e Trattamento Dati Personali

Con il presente atto il personale dipendente delle Aziende contraenti, cui è demandato lo svolgimento delle attività di collaborazione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento UE 2016 679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati del personale dipendente dell'altra Azienda ai soli fini dell'espletamento degli incarichi ed attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi. Tutte le informazioni di cui il personale dipendente entra in possesso nello svolgimento di tali attività sono riservate ed è fatto assoluto divieto di divulgazione delle stesse.

ART. 7- Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

Eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atti scritto dalle parti.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. n. 5 di Oristano

Per l'Azienda Regionale della Salute

Il Commissario Straordinario

Il Direttore Generale

dott. Federico Argiolas

dott. Giuseppe Pintor